

Dalle attività manuali e tessili alle attività creative

Il Consiglio di Stato ha licenziato lo scorso mese di maggio un Messaggio all'intenzione del Gran Consiglio mediante il quale propone alcune modifiche di legge riguardanti l'insegnamento delle cosiddette «materie speciali» nelle scuole elementari.

Due sono sostanzialmente i temi sviluppati nel documento: la soppressione dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione fisica anche quando sostituiscono docenti titolari dispensati da tale insegnamento e l'organizzazione delle attività manuali e tessili.

Se il primo punto ha ripercussioni unicamente sul piano finanziario dei rapporti tra Cantone e comuni, il secondo ha invece implicazioni di carattere pedagogico e organizzativo.

Attualmente l'insegnamento delle attività manuali e tessili si svolge come segue:

- classi I e II: 2 unità didattiche di 45 minuti, programma unico; il docente titolare e la docente di attività tessili assumono contemporaneamente la conduzione della sezione;
- classi III, IV e V: programma differenziato fra ragazzi e ragazze per 2 unità didattiche di 45 minuti, con classe normalmente ripartita in 2 gruppi separati, affidati al docente titolare e alla docente di attività tessili e programma unico di lavoro manuale per 1 unità didattica impartito solo dal docente titolare.

Se per l'educazione fisica e l'educazione musicale si può sostenere che la sola ragione che giustifica l'assunzione di un docente specializzato consiste nella volontà dell'Autorità di nomina di offrire agli allievi un insegnamento di maggiore qualità e sistematicità rispetto a ciò che potrebbe fare un docente generalista, per quanto concerne le attività tessili occorre tener conto di due elementi supplementari, e più precisamente:

- l'assoluta mancanza di formazione dei docenti di sesso maschile;
- l'impossibilità di svolgere convenientemente le attività manuali con i maschi e le attività tessili con le ragazze allo stesso tempo, anche per una docente donna.

La prima considerazione riguarda il 35% circa degli insegnanti, poiché tale è la proporzione di docenti di ses-

so maschile all'interno del corpo insegnante elementare. La seconda, invece, concerne praticamente tutte le sezioni del secondo ciclo, nelle quali il programma è differenziato tra ragazzi e ragazze. A queste due considerazioni se ne aggiunge tuttavia una terza, di ordine più generale, e cioè che le attività scolastiche incentrate sulla manualità, che presuppongono l'impiego di materiali vari, spostamenti nell'ambiente di lavoro, frequenti interazioni tra allievi e docente e tra allievo e allievo, non possono essere eseguite con gruppi numerosi e in spazi ristretti. Indicativamente, al di sopra delle 15 unità il clima di classe e l'organizzazione del lavoro diventano difficoltosi in rapporto agli obiettivi tecnici ed educativi insiti in queste discipline. Ne consegue che, indipendentemente dal tipo di attività, sia essa caratterizzata dall'impiego di materiali tessili o di materiali di altro tipo, l'elemento numerico costituisce una variabile determinante se si vogliono conseguire risultati formativi. Benché in questo campo non sussistano regole assolute, né sia possibile riferirsi a parametri validi in ogni situazione, sembra ragionevole stabilire a 15 il numero massimo di allievi entro cui l'attività può svolgersi senza particolari effetti negativi. Oltre tale limite è legittimo sostenere la necessità di un docente supplementare al quale sia affidata una parte degli allievi.

Per le sezioni pluriclassi con 3, 4 e 5 livelli di età, tale limite può essere ulteriormente ridotto a causa della difficoltà di conciliare interessi e capacità tecniche profondamente diversi.

La nuova impostazione

Nell'ambito del lavoro manuale e delle attività tessili e in determinate condizioni numeriche, la presenza di un secondo docente è quindi da considerare non alla stregua di una prestazione supplementare in sostituzione di quella del docente titolare, come è il caso dell'educazione fisica e musicale, bensì quale condizione necessaria di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai programmi d'insegnamento.

Nel merito del tipo di insegnamento, oggi non è più possibile ignorare le


trasformazioni avvenute nella società in quest'ultimo decennio riguardo all'uguaglianza tra uomo e donna e la conseguente necessità di sopprimere, anche nella scuola, qualsiasi discriminazione tra i sessi. In effetti, secondo i programmi attuali, anche se limitatamente alle classi del II ciclo, le ragazze sono obbligate a svolgere il programma di attività tessili, mentre per i ragazzi è possibile l'opzione tra questo e il lavoro manuale. Benché rari siano i casi di ragazzi che fanno uso di questa possibilità, va riconosciuta l'esistenza di una disparità di trattamento che consiste nell'affermare in un caso l'obbligo, nell'altro il diritto di opzione.

Anticipando i tempi, il Dipartimento ha promosso, già nel corso dell'anno scolastico 1992-93, una esplorazione di tipo pedagogico in un numero limitato di sedi (Lodrino, Vacallo, Faido e Caslano), tendente a verificare la praticabilità di soluzioni organizzative «non discriminanti» nello svolgimento del programma di attività manuali e tessili. I risultati hanno fornito utili indicazioni.

Scomparsa ogni argomentazione a sostegno di una concezione utilitaristica che vorrebbe le ragazze votate a un'abilità prevalentemente incentrata sulla lavorazione di materiali tessili e i maschi su altri tipi di materiali, nulla impedisce la realizzazione di un programma unico, senza alcuna differenziazione dovuta al sesso, e ciò anche in consonanza con l'art. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

(Continua a pag. 24)

Da: «I ricami di Sagno»



Dalle attività manuali e tessili alle attività creative

(Continuazione da pagina 2)

L'apporto di un secondo docente sarà legittimato dal numero degli allievi per sezione, ritenuto che solo l'elemento numerico giustifica tale potenziamento.

Occorrerà pertanto elaborare prima di tutto una nuova concezione dei programmi, ponendo il principio dell'assoluta identità di contenuti sia per i ragazzi che per le ragazze, dopo di che potrà essere applicato il criterio del «docente supplementare» per le sezioni con più di 15 allievi, con limiti inferiori per le pluriclassi di 3 e più livelli di età a giudizio del Consiglio di Stato.

Cadendo la specializzazione «attività tessili» non si giustifica più neppure tale terminologia, che dovrà essere sostituita con quella più generica di «attività creative», comprensiva di attività manuali con ogni tipo di materiale e pertanto valida per allievi di entrambi i sessi.

La questione dei sussidi

L'erogazione dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di materie speciali operanti nelle scuole elementari è regolata dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

In particolare il cpv. 3 indica che tale

sussidio non concerne i direttori didattici, i docenti di educazione fisica che sostituiscono i docenti titolari non dispensati da tale insegnamento e i docenti di educazione musicale. In pratica, quindi, il sussidio concerne attualmente: i docenti titolari, i docenti di educazione fisica che sostituiscono docenti titolari dispensati dall'attività ginnica per ragioni mediche, le docenti di attività tessili, i docenti di sostegno pedagogico, i docenti dei corsi di lingua italiana per allievi allogliotti.

In un disegno coerente con quanto illustrato in precedenza, il Consiglio di Stato ritiene che gli stipendi dei docenti di educazione fisica e musicale debbano essere completamente a carico dei comuni, in quanto la loro assunzione rappresenta un'opzione liberamente decisa dall'Autorità di nomina. Anche quando i docenti di educazione fisica sostituiscono docenti titolari dispensati per ragioni mediche, il loro intervento non è paragonabile a quello del supplente (sul cui stipendio è sempre accordato il sussidio cantonale previsto dall'art. 34 Legge Stip.) in quanto non si tratta di prestazioni temporanee, limitate nel tempo, bensì di veri e propri incarichi annuali.

Per quanto concerne le attività tessili, il problema non si pone in termini di soppressione o mantenimento dei sussidi, bensì di modifica delle condizioni che ne stabiliscono l'erogazione. In altre parole il Consiglio di Stato riconosce che su tale funzione debba essere mantenuto il sussidio normalmente concesso sullo stipendio degli altri docenti, ma ritiene che ciò non possa più fondarsi sulla specializzazione «attività tessili» per le ragazze, oggi superata.

Riservate eventuali modifiche da parte del Gran Consiglio, il sussidio sarà quindi riconosciuto solo per le sezioni con più di 15 allievi.

Implicazioni organizzative

Il numero di sezioni con più di 15 allievi non è stabile; esso varia di anno in anno a seconda della composizione delle sezioni, come pure a dipendenza degli arrivi e delle partenze di allievi. Ne deriva che, da un anno all'altro, l'orario settimanale di un docente di attività creative e il relativo stipendio possono variare. Quale misura transitoria nei casi di flessione temporanea del numero di sezioni aventi diritto al docente di attività

creative e in presenza di docenti nominati, il Consiglio di Stato si riterrà legittimato a derogare al limite dei 15 allievi nell'intento di non causare continue oscillazioni nel rapporto d'impiego.

Inoltre, per consentire il progressivo adattamento alla nuova formula e la possibilità di trovare localmente le soluzioni più confacenti, la conversione potrà svolgersi progressivamente sull'arco di 4 anni.

Sarà comunque facoltà dei comuni e dei consorzi, nell'ambito di una auspicata maggior autonomia in materia scolastica, mantenere in servizio docenti di attività creative anche in sezioni con meno di 16 allievi, rinunciando in tal caso al corrispondente sussidio cantonale.

La nuova concezione nell'insegnamento delle attività creative comporterà certamente la necessità di istituire corsi di aggiornamento sia per i docenti titolari sia per le attuali docenti di attività tessili, allo scopo di integrare la loro formazione con le conoscenze e le tecniche mancanti.

Sarà l'occasione anche per una riflessione più generale sul ruolo dei docenti di materie speciali, sul loro rapporto con i titolari, sulle loro responsabilità nell'ambito della valutazione degli allievi e della gestione della classe.

Da questa riflessione non potrà che derivare maggior chiarezza nella definizione dei compiti e delle competenze dei vari operatori.

REDAZIONE:

Diego Erba
direttore responsabile
Maria Luisa Delcò
Mario Delucchi
Franco Lepori
Mauro Martinoni
Paolo Mondada

SEGRETERIA:

Paola Mäusli-Pellegatta
Dipartimento dell'istruzione
e della cultura, Divisione scuola,
6501 Bellinzona, tel. 092 24 34 55

AMMINISTRAZIONE:

Silvano Pezzoli, 6648 Minusio
tel. 093 33 46 41 - c.c.p. 65-3074-9

GRAFICO: Emilio Rissone

STAMPA:

Arti Grafiche A. Salvioni & Co. SA
6500 Bellinzona

Esce 8 volte all'anno

TASSE:

abbonamento annuale
fascicolo singolo

fr. 15.-
fr. 2.-

G.A.B. 6500 Bellinzona 1
Mutazioni:
Divisione scuola - 6501 Bellinzona

